

Ministero dell'Istruzione e del Merito



## Istituto Comprensivo di Villa di Serio

Via Dosie n. 6 24020 Villa di Serio (BG) tel. ☎ 035.66.24.08 fax. ☎ 035.66.80.06

**Scuola Primaria** di Villa di Serio – Pradalunga – Cornale  
**Scuola Secondaria di primo grado** di Villa di Serio – Pradalunga

www.icvilladiserio.edu.it e-mail: bgic890008@istruzione.it

posta certificata: bgic890008@pec.istruzione.it

C.F.: 95118740166 Codice Meccanografico: BGIC890008



### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

#### Delibera n° 178 - Consiglio d'Istituto del 03.10.2024

##### **Art. 1: Premessa**

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità.

In tale contesto i provvedimenti disciplinari hanno esclusivamente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso sia prevista la sospensione, saranno convocati i genitori dal Coordinatore di classe e/o dal Dirigente scolastico.

##### **Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente (D.P.R. 249/98, art. 4, comma 2, 3 e 5 e successive modifiche e integrazioni: D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

##### **Art. 2: Criteri e regole generali**

Ad integrazione dei principi fissati dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**, (D.P.R. 249/98 modificato dal DPR 235/2007) e riportato integralmente in calce al presente Regolamento, sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'Istituto:

- a) Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività.
- b) Non sono proponibili se tardive, cioè oltre i 10 giorni di calendario successivi alla rilevazione della mancanza o dell'infrazione o da quando si sia individuato il responsabile. In caso contrario, la sanzione perderebbe la sua funzione e risulterebbe inadeguata rispetto ai bisogni formativi.
- c) Ogni proposta deve essere presentata in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe per l'avvio del procedimento conseguente.
- d) Fermo restando il principio della "responsabilità personale", vanno perseguite anche le manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
- e) Nei casi in cui si verificano danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o delle persone, e non siano individuabili gli autori, si procede all'attribuzione della responsabilità solidale e quindi alla rifusione del danno a carico del gruppo coinvolto.
- f) La sospensione può prevedere l'obbligo di presenza a scuola per lo svolgimento di attività assegnate dai docenti del Consiglio di Classe.
- g) Qualora la sospensione avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative culturali e formative particolarmente significative per la formazione e la crescita dell'alunno, il provvedimento potrà essere posticipato a discrezione del Consiglio di classe.

**Art.3: Tabella delle mancanze, delle sanzioni, dell'organo competente ad erogarle**

Mancanze	Sanzioni	Organo competente
<b>INFRAZIONI LIEVI - TAB. A</b>		
Mancanza ai doveri scolastici	Ammonizione orale	Docente
Negligenza	Ammonizione orale	Docente
Eccessivo disturbo	Comunicazione scritta alla famiglia	Docente
Reiterate mancanze ai doveri scolastici, ripetuti casi di negligenza o di disturbo durante le lezioni	Ammonimento scritto sul registro di classe e, contestualmente, sul libretto scolastico o diario personale per opportuna conoscenza dei genitori. Nei casi più gravi: - Ammonizione orale e/o scritta del Dirigente Scolastico; - sanzione di tipo non sospensivo	Docente, Dirigente Scolastico Organo di disciplina
<b>INFRAZIONI GRAVI - TAB. B</b>		
Falsificazione della firma dei genitori	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
Sottrazione e/o furto di beni altrui	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni. Risarcimento del danno	Consiglio di Classe
Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto e ai beni delle persone	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni. Risarcimento del danno	Consiglio di Classe
Impedimento svolgimento attività didattica	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del personale dell'Istituto	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
Lievi percosse ai compagni	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe
<b>INFRAZIONI MOLTO GRAVI - TAB. C</b>		
Per casi di maggiore gravità e per reiterate mancanze che prevedono la sospensione	Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe
Introduzione a scuola di bevande alcoliche, sigarette, droghe	Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe
Atteggiamenti discriminatori e di emarginazione, uso di termini offensivi e lesivi della dignità della persona, comportamenti gravi di intolleranza delle diversità	Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe
Atti di bullismo, cyberbullismo, molestie	Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe
<b>ALTRE INFRAZIONI - TAB. D</b>		
Utilizzo del cellulare o dello smartphone Utilizzo di tablet o pc per fini non didattici	Ammonimento scritto sul registro di classe e, contestualmente, sul libretto scolastico o diario personale per opportuna comunicazione ai genitori. Nei casi più gravi, sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Docente Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante	Sanzioni commisurate alla gravità del comportamento.	Docente Coordinatore di classe Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

#### **Art. 4: Procedura da seguire in caso di sanzione di tipo non sospensivo**

Il coordinatore di classe, ravvisate reiterate mancanze ai doveri scolastici o ripetuti casi di negligenza o di disturbo durante le lezioni da parte dello studente, provvederà ad informare la Dirigenza che convocherà l'Organo di disciplina – composto dal coordinatore di classe, un docente ed un genitore, con il seguente O.d.G.: “provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno”.

L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l'eventuale ricorso può essere proposto all'organo di garanzia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.

#### **Art. 5: Procedura da seguire in caso di sospensione**

Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di classe il quale provvederà ad informare la Dirigenza che convocherà un Consiglio di Classe straordinario con il seguente O.d.G.: “provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno”.

L'alunno minore, accompagnato dai genitori, viene convocato per esporre le proprie ragioni durante la prima fase del consiglio, durante la quale vengono esposti i fatti e ciascuno chiarisce il proprio punto di vista. Al termine i genitori dell'alunno e l'alunno vengono invitati ad uscire; devono, invece, partecipare alla seconda parte del CdC, prendendo anche parte alla votazione, i genitori rappresentanti di classe. Affinché la delibera sia valida, è necessaria la maggioranza dei voti espressi. Non si computano le astensioni. Non è richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti.

L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l'eventuale ricorso può essere proposto all'organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

#### **Art. 6: Organo di garanzia**

L'organo di garanzia è un organo collegiale, presieduto dal Dirigente Scolastico, della scuola secondaria. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

L'Organo di garanzia interno dell'istituto viene individuato tra i componenti del Consiglio d'Istituto. Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori; ha il compito di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o su un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.

A tale organo possono ricorrere studenti e/o genitori, a seguito dei provvedimenti presi dal Consiglio di Classe per valutare la correttezza delle procedure adottate.

#### **Art. 7: Conversione della sanzione**

Per ogni sanzione disciplinare l'organo competente ad infliggerla offre sempre allo studente la possibilità di convertire tale sanzione in attività a favore della comunità scolastica, come disposto dal comma 5 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/98 – modificato e integrato dal DPR 235/2007).

La scuola privilegia questa opportunità offerta allo studente, intervenendo sui genitori, affinché richiedano tale commutazione, che dovrà comunque essere esplicitata.

#### **Art. 8: Riserva per la Scuola Primaria**

Per gli alunni della Scuola Primaria le sanzioni restano, di norma, limitate alle tipologie contrassegnate dalla lettera A nella tabella annessa all'art. 4 del presente Regolamento di disciplina. Le eventuali sospensioni saranno commutate in attività da svolgere a favore della comunità scolastica.

*La giurisprudenza afferma che la scuola possa e debba considerare come rilevanti le mancanze e le condotte scorrette (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall'orario scolastico.*